

Azione promossa dal terzo danneggiato - Cass. n. 24409/2020

Assicurazione - assicurazione della responsabilit  civile - Azione promossa dal terzo danneggiato - Costituzione e difesa dell'assicurato - Obbligo dell'assicuratore di sostenere le spese di lite dell'assicurato - Sussistenza - Fondamento.

Nell'assicurazione per la responsabilit  civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni,   svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore   tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24409 del 03/11/2020 (Rv. 659911 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1917](#), [Cod_Proc_Civ_art_091](#)

Assicurazione

terzo danneggiato

corte

cassazione

24409

2020